



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI DEI CULTI

Servizio Affari dei Culti

CIRCOLARE N. 114

Roma, 25 agosto 1998

AI SIG.RI PREFETTI
DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL
GOVERNO PER LA PROVINCIA DI
TRENTO

AL SIG. COMMISSARIO DEL
GOVERNO PER LA PROVINCIA DI
BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA

**OGGETTO: Mutamento denominazione e trasferimento sede degli enti di culto
cattolico.**

Le nuove linee interpretative delle norme pattizie in materia di riconoscimento giuridico degli enti di culto cattolico, emerse, com'è noto, in sede di Accordo sottoscritto il 24/2/1997 dalla Commissione paritetica Stato Italiano - Santa Sede, nonché le derivanti problematiche sono state portate a conoscenza delle SS.LL. con circolare n. 104 del 12 agosto 1997. In tale sede si rappresentava da un lato la necessità di contenere l'attività istruttoria nell'ambito delle intervenute innovazioni e dall'altro l'esigenza per l'Amministrazione di verificare, attraverso l'apporto del Consiglio di



Ministero dell'Interno

Stato, che la traduzione in termini istruttori di quanto derivava dal testo fosse aderente allo spirito della nuova interpretazione.

In seguito, sulla base anche del parere espresso dall'Alto Consesso, i nuovi orientamenti sono stati più puntualmente illustrati e gli elementi istruttori occorrenti per la procedura di riconoscimento giuridico individuati e trasfusi nelle schede allegate alla circolare n. 111 del 20 aprile 1998.

Si avverte ora l'esigenza di fornire delle indicazioni più aggiornate in ordine ad una problematica sorta in sede di prima applicazione dei principi sanciti dal citato Accordo, problematica già esposta nella circolare n. 104 del 12 agosto 1997.

Si fa riferimento alla ipotesi di mutamento di denominazione e di trasferimento di sede degli enti ecclesiastici.

Infatti, successivamente all'emanazione della citata circolare n. 104 del 12 agosto 1997, questo Ufficio, anche sulla base di perplessità manifestate in ambito ecclesiastico circa l'applicabilità o meno dell'art. 19 della legge 222/1985 alle fattispecie sopraindicate, ha ritenuto necessario approfondire la questione sottoponendo un quesito di massima al Consiglio di Stato.

Occorre infatti rammentare che, fino alla sottoscrizione del citato Accordo, i mutamenti in esame, comportando modifiche statutarie, rientravano nel normale iter procedimentale fino ad allora adottato che prevedeva un provvedimento formale di approvazione. Una volta che, in forza del predetto Accordo, il testo statutario non è più soggetto ad approvazione governativa, ci si è posti il dubbio se i mutamenti di denominazione o di sede potessero di per sé integrare una delle ipotesi di "mutamento sostanziale", per le quali l'art. 19 L. 222 richiede espresso riconoscimento mediante l'adozione di un esplicito provvedimento.

Il Consiglio di Stato, con pronuncia della Prima Sezione in data 27 maggio 1998, dopo aver premesso che ogni ente per poter essere personificato necessita di alcuni segni di identificazione, ha affermato che la "la denominazione e la sede costituiscono indubbiamente elementi identificativi essenziali in tal senso" e che "la



Ministero dell'Interno

loro modifica per poter acquistare effetto nell'ordinamento italiano, necessita dell'atto formale di riconoscimento di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 222 del 1985".

Si pregano, pertanto, le SS.LL. di voler istruire le istanze relative ai casi in esame secondo le indicazioni fornite nella scheda allegata alla circolare n. 111 del 20 aprile u.s., relativa ai mutamenti sostanziali ex art. 19 della legge 222/1985, salvo che si tratti di una mera variazione di indirizzo nell'ambito dello stesso comune. In tal caso sarà sufficiente che l'ente si attivi presso il competente Tribunale per le relative annotazioni, trasmettendo a questo Ufficio - e alla competente Prefettura - copia del certificato aggiornato in tal senso.

Si gradirà un cortese cenno di assicurazione.

IL DIRETTORE GENERALE